

Rapporti tra responsabilità civile da circolazione e tutela previdenziale per infortuni sul lavoro

L'art. 12 del decreto legislativo n. 38 del 2000 ammette alla tutela il lavoratore assicurato che riporta un infortunio durante il percorso normale di andata e ritorno che conduce dal luogo di abitazione a quello di lavoro, a meno che vi sia stata un'interruzione o deviazione del tutto indipendente dal lavoro.

Se questo tipo di infortunio è la conseguenza di fatto illecito tenuto durante la circolazione dei veicoli sulle strade, il lavoratore, oltre ad ottenere le indennità erogate dall'INAIL, potrà chiedere il risarcimento del danno al responsabile del sinistro e alla compagnia di assicurazione del proprietario dell'automezzo (art. 18 della legge n. 990/1969).

Però il lavoratore rimasto infortunato, a differenza degli altri cittadini, prima di ottenere il risarcimento del danno alla persona riportato deve confrontarsi con la rivalsa che può esercitare l'INAIL per il recupero delle prestazioni previdenziali economiche erogate in suo favore e con il conseguente diritto dell'assicuratore di non pagare due volte per la medesima posta di danno. Per consentire questa operazione l'art. 28, comma 3, della legge n. 990 del 1969 impone all'assicuratore, una volta venuto a sapere che il lavoratore danneggiato ha diritto all'intervento dell'INAIL, di procedere all'accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente previdenziale per le prestazioni erogate e da erogare.

Tale procedura potrebbe ritardare la soddisfazione patrimoniale del lavoratore, ma non il suo diritto di ricevere l'integrale risarcimento del danno alla persona riportato.

In questo settore della responsabilità civile con l'art. 5, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57 è stata introdotta per la prima volta una nozione di danno biologico per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. In tale articolo il danno biologico viene definito "la lesione all'integrità psico-fisica della

persona, suscettibile di accertamento medico-legale"; tale nozione è simile a quella precedente contenuta nel decreto legislativo n. 38 del 2000 di riordino della legislazione in materia di infortuni sul lavoro. L'unica differenza tra le due definizioni, che però non ha alcuna incidenza, consiste nel diverso sostantivo utilizzato: "valutazione" nell'art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000, "accertamento" nella legge summenzionata¹.

L'indennizzo versato dall'INAIL, pur se "assolve ad una funzione sociale ed è finalizzato a garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore" (cfr. circolare INAIL n. 57 del 4 agosto 2000), è calcolato nel rispetto dei principi del "sistema a punto variabile" adottati dall'Autorità giudiziaria per la liquidazione del risarcimento civilistico del danno biologico.

Per questa ragione le prestazioni economiche erogate dall'Istituto

1 Nella scienza medico-legale si sostiene che l'accertamento è prodromico alla valutazione; ciò, però, non comporta una differenziazione tra le due nozioni utilizzate dal legislatore.

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



Abbonamento annuale alla rivista cartacea

Compagnie, Banche
150,00 euro

Agenti, Broker, altri
110,00 euro



Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)

Compagnie, Banche
180,00 euro

Agenti, Broker, altri
140,00 euro

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it